

N° di Raccolta

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ____ (____) del mese di

TRA

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda" o "Sponsee"), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dott. Enrico Carpitelli, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Direttore dell'Azienda, giusto Provvedimento n. 22 del 06/03/2024, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4/03/2019;

E

- La Società Nielsen Communication S.r.l. (di seguito nominata "Società" o "Sponsor"), con sede legale in Verona, via Calderara n.9/a, P.I. e C.F. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona, rappresentata dal Sig. Jesper Nielsen, nato _____ il _____ domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 233 del 11/04/2024, l'Azienda autorizzava l'espletamento di una formale indagine di mercato, da attivare attraverso

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda e sul Sistema Telematico della Regione Toscana - START, di un "Avviso pubblico proposte sponsorizzazione per attività di promozione per il DSU Toscana";

- che in data 11/04/2024 è stato pubblicato il suddetto avviso il cui schema era stato approvato con la sopra menzionata Determinazione;

- che entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso in questione, ovvero le ore 13:00 del 26/04/2024, è pervenuta all'Azienda n. 1 (una) proposta presentata dalla società:

* Nielsen Communication S.r.l.;

- che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della procedura in parola ha valutato la proposta pervenuta dalla Nielsen Communication S.r.l. come conveniente, ammissibile e coerente con le prescrizioni contenute nell'Avviso, proponendo, in conformità con quanto disposto dal predetto Avviso, la sua accettazione con apposita Determinazione;

- che con Determinazione n. 340 del 28/05/2024, in recepimento della proposta del RUP di cui sopra, è stata approvata la proposta formulata dalla società Nielsen Communication S.r.l., autorizzando la stipula del relativo contratto di sponsorizzazione in attuazione di quanto disposto dal punto 4 dell'Avviso pubblico di cui sopra;

- che il Dott. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l'assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA

Le premesse del presente atto vengono ratificate e accettate quale parte essenziale dello stesso a valere quale patto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale i documenti costituiti dalla Proposta presentata dalla Società e approvata dall'Azienda (sub Allegato 1) e dalla Determinazione n. 340/2024 di approvazione dello stesso di cui alla Premessa (sub Allegato 2), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare (di seguito, anche "Documenti Contrattuali").

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al paragrafo precedente, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dott. Enrico Carpitelli, affida alla Società Nielsen Communication S.r.l., che, nella persona del Sig. Jesper Nielsen accetta e si obbliga ad eseguire l'attività denominata "Sponsorizzazione per attività di promozione per il DSU Toscana".

Le sponsorizzazioni oggetti del presente contratto potranno consistere in:

- Pubblicazioni;
- Brochure;
- Cataloghi;
- Prodotti digitali;
- Video aziendali;
- Contenuti social e qualsiasi altra forma di canale assommabile.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. 36 (trentasei) mesi; gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

La Società si impegna ad eseguire a regola d'arte tutte le attività previste nella Proposta presentata e approvata dall'Azienda allegata sub 1) al presente Contratto, secondo le modalità meglio concordate di volta in volta con lo Sponsee.

Il valore complessivo massimo della sponsorizzazione oggetto del presente contratto è contenuto entro il limite di € 40.000,00.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA

Le Parti convengono che a fronte della sponsorizzazione, nessun corrispettivo monetario sarà dovuto allo Sponsor dallo Sponsee.

Il progetto sarà interamente finanziato dalla vendita di annunci alle aziende fornitrici dell'Azienda individuate dallo Sponsor tra quelle presenti nell'elenco dei fornitori pubblicato sul sito dell'Azienda.

In riferimento alla specificità dell'iniziativa, l'Azienda fornirà soltanto i contenuti di carattere redazionale, lasciando allo Sponsor l'onere della

impaginazione, della grafica complessiva del prodotto, della stampa e della consegna del materiale presso le sedi dell'Azienda definite di volta in volta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella della Società: nielsencommunication@pec.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – GRATUITA' DEL CONTRATTO

Le Parti concordano nel definire la natura gratuita del presente contratto.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora la Società diventi insolvente ovvero sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale che gli impedisca l'esecuzione, anche parziale, delle obbligazioni di cui al presente Contratto;
- c) qualora la Società fornisca beni in modo non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Contratto;
- d) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al CAPO II - I Requisiti di ordine generale del D.Lgs. 36/2023;

e) nel caso in cui la Società rechi danno all'immagine dell'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno arrecato.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto non appena l'Azienda avrà dichiarato, mediante invio di PEC all'indirizzo fornito dalla Società, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dell'Azienda.

Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora la Società non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, l'Azienda, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà risolto.

Rimane comunque salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento da parte la Società.

ART. 9 – RECESSO

L'Azienda ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art.92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste. Inoltre, se al termine della fase di vendita di quest'ultime il budget raccolto non fosse sufficiente per il finanziamento di quanto stabilito come realizzazione minima, l'Azienda DSU Toscana o Nielsen Communication potranno decidere di recedere; in tal caso nulla sarà dovuto dall'Azienda DSU Toscana.

ART. 10 – RINUNCIA ALL'ESCLUSIVA

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto non vengono assunti vincoli di esclusiva reciproci.

Nielsen Communication S.r.l. potrà proporre analoghi accordi ad altri enti regionali per il diritto allo studio o Atenei o altri enti universitari, mentre l'Azienda potrà accettare analoghe o diverse proposte di sponsorizzazione a proprio insindacabile giudizio, a patto che non prevedano il coinvolgimento di ditte fornitrici dell'Azienda DSU Toscana in qualità di finanziatori parziali o totali del progetto.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto di cui alla proposta allegata sub "1" ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra l'Azienda e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e l'Azienda si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o

per il nome dell'altra parte.

L'Azienda non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 16 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART.1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Jesper Nielsen dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Obblighi della società e corrispettivo contrattuale; 5 - Fatturazione e pagamenti; 8 – Risoluzione del contratto; 9 – Recesso; 10 – Rinuncia all'esclusiva; 11 – Responsabilità; 13 - Foro competente.



Enrico
Carpitelli
11.07.2024
12:40:01
GMT+01:00



JESPER
NIELSEN
11.07.2024
09:26:24
GMT+01:00